

Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.

al documento di consultazione ARERA 512/2018/R/gas

**Criteria di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale
per il quinto periodo di regolazione (5PRT) - Orientamenti finali**



Milano, 17 dicembre 2018

In generale, Sorgenia accoglie con favore gli orientamenti finali sui criteri per la determinazione dei ricavi, della metodologia e di allocazione del costo riconosciuto relativo al servizio di trasporto e misura gas per il quinto periodo di regolazione. Inoltre, è apprezzabile il rispetto delle tempistiche previste per arrivare all'adozione della decisione finale verso febbraio-marzo 2019. La possibilità di avere a disposizione, con congruo anticipo, un quadro normativo chiaro e ben definito, rappresenta infatti un fondamentale aspetto della regolazione ed uno dei principi guida del Codice TAR.

A tal proposito, come già enunciato nella risposta al Documento di Consultazione 114/2018/R/gas, si sottolinea l'importanza di poter far affidamento su di un quadro che garantisca la stabilità del sistema tariffario stesso o perlomeno la sua prevedibilità, a favore non solo degli operatori di mercato, ma anche dei clienti finali. In relazione a ciò, Sorgenia auspica che, a partire dal 1° ottobre 2020 o al più dal 1° gennaio 2021, si possa arrivare alla riforma dei conferimenti di capacità ai *city gate*. A tendere, è auspicabile un'armonizzazione dell'anno termico e del periodo tariffario sull'anno solare in modo tale da garantire la certezza delle tariffe di trasporto ed una migliore gestione dei contratti commerciali.

In aggiunta, la Scrivente desidera esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dei principi esposti nel Regolamento UE 460/2017 (Codice TAR), debitamente presi in considerazione nel documento contenete gli orientamenti finali. Ci si riferisce, nel dettaglio, all'inclusione dei ricavi relativi al servizio di trasporto sulle reti regionali all'interno dei ricavi da recuperare mediante tariffe di trasporto, al passaggio dalla metodologia "a matrice" alla metodologia basata sulla distanza ponderata per la capacità (*CWD*) e alla **conseguente ripartizione entry/exit pari a 50/50 prevista dall'articolo 8.1 del Codice TAR. Sorgenia ritiene, infatti, che tali elementi vadano nella corretta direzione di una maggiore semplificazione e prevedibilità delle tariffe di trasporto, come peraltro sottolineato nell'articolo 7 del Codice TAR, nonché di una corretta ed equilibrata ripartizione dei ricavi tra le componenti *entry* e quelle *exit*.**

Per quanto riguarda invece le potenziali criticità, si ritiene opportuno segnalare come, dall'analisi del DCO in esame, emergano alcuni punti di attenzione che la Scrivente intende porre all'attenzione di codesta Autorità. In particolare, ci si riferisce **alla possibilità di introdurre diversi corrispettivi variabili interamente applicati ai punti di uscita. A giudizio di Sorgenia, infatti, si ritiene che tale scelta possa verosimilmente penalizzare i clienti finali**, inclusi quelli di dimensioni maggiori come i termoelettrici. Un eccessivo squilibrio di costi a danno degli utenti finali allacciati alla rete di trasporto rischia di tradursi in un irrigidimento della struttura dei costi e in una riduzione della flessibilità, con conseguenze dannose rilevanti soprattutto per i termoelettrici, i quali, potenzialmente non trovandosi nelle condizioni di poter ribaltare i costi addizionali nelle strategie di *bidding* sul mercato elettrico, andrebbero incontro ad una situazione di potenziale erosione dei margini operativi.

Infine, una considerazione aggiuntiva riguarda il cosiddetto “sconto sulla distanza”, attualmente previsto nel sistema tariffario. A tal proposito, si apprezza lo sforzo dell’Autorità di mantenerlo per il 5PRT, ma si richiede nuovamente una sua revisione, come evidenziato negli spunti di dettaglio. Infatti, appare del tutto giustificato garantire una mitigazione di costo ai soggetti che, allacciandosi ad una cabina in prossimità della rete di trasporto nazionale, hanno gravato e continuano a gravare significativamente meno sui costi di infrastruttura regionale. In aggiunta, risulta altrettanto rilevante garantire la salvaguardia degli investimenti effettuati di recente dagli operatori sugli impianti che si trovano a distanze ridotte dalla rete nazionale.

Criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti

S 1. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione, con particolare riferimento all’opportunità di prevedere un periodo inferiore, di durata triennale, a cui potrebbe essere associata l’ipotesi di introdurre schemi di regolazione orientati alla logica totex nel periodo regolatorio successivo.

Sorgenia condivide con una durata del periodo di regolazione pari a 4 anni (2020-2023) per avere stabilità della regolazione. Si hanno perplessità in merito ad una durata inferiore, anche per evitare un disallineamento con quanto previsto per gli altri periodi regolatori come lo stoccaggio e la rigassificazione.

S 2. Osservazioni in merito ai criteri di riconoscimento del costo.
S 3. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione del capitale investito riconosciuto.
S 4. Osservazioni in merito al tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, e in particolare in merito alla definizione del β asset.
S 5. Osservazioni in merito alla determinazione della quota di ammortamento.
S 6. Osservazioni in merito alla determinazione e aggiornamento dei costi operativi riconosciuti.
S 7. Osservazioni in merito ai costi relativi al sistema di Emission Trading.
S 8. Osservazioni in merito al trattamento delle perdite di rete, autoconsumi e gas non contabilizzato.
S 9. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.
S 10. Osservazioni in merito ai ricavi per il servizio di bilanciamento.
S 11. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per nuove imprese.

Si riscontrano alcune criticità in merito ai criteri di riconoscimento del costo. In particolare:

- *S3. Incentivi per l’ottenimento di contributi dal Connecting Europe Facility (CEF).* Si ritiene che un’integrazione dei ricavi tariffari una tantum pari al 10% del contributo percepito dal CEF non sia plausibile in quanto SNAM dovrebbe semmai avere l’obbligo e non l’incentivo di ricercare

finanziamenti dai fondi europei, cercando di gravare quanto meno possibile sulla tariffa, e quindi, sui consumatori. Sempre in questo senso la percentuale del 10% appare troppo elevata e si propone pertanto una riduzione al 5%, con una parallela penale in caso di mancato ottenimento dei fondi UE.

- *S4. Definizione del β_{asset} .* A valle della Delibera 639/2018/R/com sulla remunerazione dei servizi regolati (WACC), sarebbe opportuno avere un aggiornamento delle simulazioni tariffarie e corrispettivi per il 2020.
- *S6. Determinazione costi operativi.* Poiché le tariffe per il 5PRT verranno definite a marzo 2019, potrebbe risultare critico utilizzare i dati di bilancio 2017 del TSO. Si condivide di utilizzare la media dei costi operativi sostenuti nel periodo 2015-2017.
- *S7 Emission Trading, perdite di rete.* Si ritiene più opportuno utilizzare una media dei periodi precedenti per la quantificazione dei titoli ETS necessari in un determinato anno, anziché ottenerli da una proposta del TSO interessato.
- *S9. Incentivazione.* Si richiede che l'incentivazione sulle soluzioni innovative nel gas possa essere accelerata, tramite progetti pilota, eventualmente alla primavera 2019.

Determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto

- S 12. Osservazioni in merito all'identificazione ai fini tariffari dei servizi forniti dalle imprese di trasporto e alla definizione del servizio di trasporto.*
- S 13. Osservazioni in merito al perimetro di applicazione e al driver del corrispettivo per la copertura dei costi variabili.*
- S 14. Osservazioni in merito al corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi.*
- S 15. Osservazioni in merito alla ripartizione entry/exit.*
- S 16. Osservazioni in merito alla metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità.*
- S 17. Osservazioni in merito agli aggiustamenti dei corrispettivi di trasporto.*
- S 18. Osservazioni in merito alla metodologia dei prezzi di riferimento.*

S12-14. Sorgenia non condivide l'orientamento dell'Autorità per cui il corrispettivo a copertura dei costi variabili viene applicato ai punti di uscita della rete di trasporto. Si ribadisce come l'opzione 1, relativa alla differenziazione del corrispettivo variabile applicabile ai punti di entrata e di uscita resti la soluzione migliore, in modo da mantenere inalterato il contributo dei punti alla copertura dei rispettivi costi. Tutto ciò anche per una ragione di coerenza, in modo tale da continuare ad attribuire correttamente agli *entry* i costi operativi e i costi a copertura degli autoconsumi e agli *exit* i costi attualmente recuperati ai punti di riconsegna (costi a copertura di perdite e GNC).

In riferimento alla nuova componente per il recupero dei ricavi (CV_{FC}), se ne condivide l'introduzione, posto che l'entità della stessa sia resa nota con congruo anticipo e non applicata ai soli punti di uscita, in modo tale da garantire i già citati principi di certezza, equità e stabilità tariffaria.

S15. Sorgenia intende sottolineare come, nonostante la motivazione citata nella Delibera 575/2017/R/gas di spostare parte dei costi di rete a valle del PSV per ridurre lo spread tra il mercato all'ingrosso italiano con i principali *hub* europei possa risultare condivisibile, essa non è supportata da una sufficiente evidenza che ne assicuri, tutt'oggi, l'esito proposto. L'attuale ripartizione *entry/exit* pari a 40/60 continua a comportare invece un aggravio eccessivo inequivocabile dei costi sui punti di *exit*, inclusi i termoelettrici, a fronte invece del già citato risultato incerto. Pertanto, la Scrivente ribadisce l'invito rivolto a codesta Autorità, già espresso in risposta al DCO 413/2017/R/gas, ad adottare alcune soluzioni che vadano nella direzione di mitigare gli impatti derivanti da tale scelta, come ad esempio una riduzione dei moltiplicatori per il 5PRT, di cui si discuterà anche in seguito, o di riportare la ripartizione *entry/exit* a 50/50.

S16. Come anticipato in premessa, Sorgenia è a favore dell'inclusione dei ricavi relativi al servizio di trasporto sulle reti regionali all'interno dei ricavi recuperabili attraverso tariffe di trasporto, in un'ottica di semplificazione e conseguente prevedibilità della tariffa di trasporto.

Inoltre, Sorgenia esprime il proprio apprezzamento nel valutare il passaggio dalla metodologia "a matrice" alla metodologia basata sulla distanza ponderata per la capacità (*CWD*), ritenendo quest'ultima maggiormente allineata con gli obiettivi del Codice TAR, in particolar modo in riferimento al perseguimento di una maggiore semplicità nella determinazione dei corrispettivi tariffari e conseguentemente una loro maggiore prevedibilità.

S17. Sorgenia concorda con l'introduzione di uno sconto minimo, pari al 50%, sulle tariffe di trasporto da e per stoccaggio, previsto dal Codice TAR. Infatti, innalzare tale sconto al 100%, comporterebbe un aumento tariffario addizionale su tutti i punti di entrata e di uscita, a fronte di un beneficio incerto per gli operatori di mercato. Per quanto si condividano le finalità di garantire maggiore flessibilità del sistema e sicurezza dell'approvvigionamento, non si ritiene che uno sconto del 100% vada nella direzione di assicurare un maggior incentivo per gli operatori ad utilizzare lo stoccaggio, in quanto tale sconto non rientrerebbe nelle tariffe pagate dagli operatori stessi, bensì in quelle pagate dall'Impresa maggiore di stoccaggio.

In riferimento al potenziale sconto ai punti interconnessi con gli impianti di rigassificazione, si condivide la prospettiva dell’Autorità di non introdurre tale sconto, affinché non si producano eventuali effetti distorsivi relativi alle decisioni di importazione del gas e si eviti un ulteriore incremento tariffario a discapito di tutti gli operatori di mercato.

S18. Si apprezza la conferma da parte dell’Autorità di preservare una forma di riduzione del corrispettivo di uscita in funzione della distanza (c.d. “sconto sulla distanza”). Tuttavia, si rimarca la necessità di avere una maggiore considerazione per le utenze i cui punti di riconsegna sono posti ad una distanza inferiore ai 15 km dalla rete nazionale.

Infatti, il regolatore ha ritenuto opportuno, per il periodo transitorio, dimezzare tale sconto. Tuttavia, a giudizio della Scrivente, le ragioni che stanno alla base dell’introduzione originaria dello sconto si ritengono tuttora valide e ragionevoli. Ci si riferisce, in particolare, all’articolo 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00, in cui si legge che *“le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali”*. Tale disposizione è presente anche in altri paesi europei, come ad esempio il Regno Unito.

Ulteriori aspetti relativi ai criteri di allocazione del costo del servizio di trasporto del servizio di misura.

- S 19. Osservazioni in merito a moltiplicatori, fattori stagionali e capacità interrompibile.*
S 20. Osservazioni in merito al trattamento tariffario delle reti di trasporto non interconnesse con la rete di trasporto nazionale.
S 21. Osservazioni in merito all’articolazione tariffaria del servizio di misura.
S 22. Osservazioni in merito ai criteri di perequazione dei ricavi.
S 23. Osservazioni in merito alla gestione a regime dei fattori correttivi.
S 24. Osservazioni in merito alla gestione delle somme riconducibili a fattori correttivi pregressi.

S19. Si condivide fortemente l’orientamento dell’Autorità nel mantenere inalterato il livello dei moltiplicatori di capacità inferiore all’anno, fatta eccezione per quelli relativi ai punti di riconsegna termoelettrici. Tali valori, infatti, risultano ancora troppo elevati e continuano a rendere eccessivamente oneroso l’utilizzo di prodotti di capacità infra-annuale, disincentivandone l’uso per i termoelettrici.

Sorgenia intende dunque sottolineare la necessità di salvaguardare la sopravvivenza e l’efficiente funzionamento degli impianti termoelettrici in un momento di grave incertezza del sistema, dovuto anche ai ritardi nella partenza del *capacity market* ed alla continua e progressiva erosione dei margini di riserva del sistema nazionale elettrico, evidenziando l’importanza che venga garantita la flessibilità e non venga intaccata la contendibilità dei termoelettrici stessi. Come accennato in premessa, il rischio

tangibile per tutti gli impianti termoelettrici legato ai corrispettivi variabili applicati solo agli *exit*, consiste in un irrigidimento della struttura dei costi e una riduzione della già citata flessibilità, quest'ultima caratteristica imprescindibile dei termoelettrici stessi.

Sorgenia ritiene che la valorizzazione prevista per la quantificazione dei coefficienti per i prodotti infra-annuali sia eccessivamente elevata, soprattutto se parametrata ai corrispettivi attualmente previsti ai punti di *entry* della rete nazionale. In particolare, il ricorso al prodotto giornaliero rappresenta ancora un costo eccessivamente elevato per gli operatori che non hanno convenienza economica ad acquistare un prodotto la cui valorizzazione è decisamente fuori mercato, ciò inficia parzialmente la buona riuscita del progetto pilota. Si ritiene che, al fine di rendere il prodotto giornaliero accessibile, una riduzione del "fattore k".

S20 – 21. In merito all'articolazione tariffaria del servizio di misura, si ritiene che la divisione tra una componente CM^T , analoga a quella in vigore, ed una nuova CM^{FC} , a copertura dell'attività di *metering* nel caso in cui l'impianto di misura sia stato ceduto a SNAM possa risultare in una complicazione eccessiva. Inoltre, si richiede che il CM^T venga quantomeno scontato dei costi di manutenzione per quei punti che sono elementi di determinazione del PCS per l'area omogenea di prelievo.

S22 – 24. In merito ai criteri di perequazione dei ricavi e dei fattori correttivi, si concorda che la regolazione delle partite avvenga su base annuale. Ai sensi del Codice TAR, la perequazione dovrebbe assumere valori molto contenuti e di conseguenza, il CV ed il nuovo corrispettivo CV_{FC} dovrebbero assumere oscillazioni pressoché nulle. Si richiede che esso venga applicato a tutti i punti di *entry/exit* così come previsto in altri paesi europei.